

Imposta di bollo assolta in via telematica ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007--

-----COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE-----

Cremona, 9 dicembre 2009-----

Con la presente scrittura privata, i sottoscritti signori:-----
ZUCCHI ENRICO nato a Crema il 23 marzo 1971, residente a Crema, via
Capergnanica n. 8A/F, il quale interviene al presente atto in nome e per conto
dell'associazione non riconosciuta denominata **Confederazione Autonoma
Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle
Piccole e Medie Imprese, denominata in breve "SISTEMA COMMERCIO
E IMPRESA"**, con sede in Crema, via Olivetti n. 17, codice fiscale
91027920197, nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione,
munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione in data 23 novembre 2009 e della deliberazione della Giunta
Esecutiva in data 24 novembre 2009;-----

MARIANI BRUNO nato a Roma il giorno 16 aprile 1954, residente a
Cerveteri, Via Arcangelo Corelli n. 79, il quale interviene al presente atto in
nome e per conto:-----

- sia dell'associazione non riconosciuta denominata **FE.S.I.C.A. -
CONF.S.A.L. Federazione Sindacati Industria, Commercio, Artigianato**,
con sede in Roma, via Angelo Emo n.89, codice fiscale 05968071000, nella
sua qualità di Segretario Generale, munito degli occorrenti poteri in forza delle
deliberazioni della Segreteria Generale in data 22 settembre 2009 ed in data
19 novembre 2009;-----

- sia dell'associazione non riconosciuta denominata **CONF.S.A.L. -
F.I.S.A.L.S. Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri**,
con sede in Roma, via Angelo Emo n.89, codice fiscale 97383450588,
nella sua qualità di membro della Segreteria Nazionale, munito degli occorrenti
poteri in forza della deliberazione della Segreteria Nazionale in data 22
settembre 2009;-----

- sia dell'associazione non riconosciuta denominata **CONF.S.A.L. Confedera-
zione Generale Autonoma dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori**, con
sede in Roma, viale di Trastevere n. 60, codice fiscale 97279170589, nella sua
qualità di membro della Segreteria Generale, munito degli occorrenti poteri in
forza della deliberazione della Segreteria Generale in data 11 novembre 2009;

-----convengono e stipulano quanto segue:-----

-----ART. 1-----

Fra le associazioni predette è costituita una associazione denominata:-----
-----"**Ente Bilaterale Nazionale del Terziario in sigla E.BI.TE.N.**",-----
al quale possono rimandare diversi C.C.N.L. purché stipulati anche dalle Or-
ganizzazioni Datoriali e dei Lavoratori già menzionate.-----

-----ART. 2-----

La sede dell'Associazione è fissata in Crema, via Olivetti n. 17.-----
Lo spostamento della sede legale nell'ambito del Comune di Crema non com-
porta modifica dello statuto e potrà essere effettuato con delibera del Consi-
glio Direttivo.-----

-----Art. 3-----

L'E.BI.TE.N è costituito a tempo indeterminato.-----

-----Art. 4-----

L'E.BI.TE.N., che non ha scopo di lucro, costituisce lo strumento per lo svol-
gimento delle attività individuate delle parti stipulanti in materia di occupa-

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO DI
CREMONA

IL 28/12/2009

AL N. 2752

SERIE 1T

EURO 324,00



zione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.-----

A tal fine, l'E.BI.TE.N. attua ogni utile iniziativa e, in particolare quelle elencate nell'art. 6 dello statuto sociale, infra allegato.-----

-----ART. 5-----

L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega sotto la lettera =A= al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.-----

-----ART. 6-----

Conformemente a quanto previsto dall'art. 10 del preallegato statuto, alla carica di membri del Consiglio Direttivo sono nominati, per il primo triennio, i signori:-----

- Bertolotti Alberto, nato a Lodi il 13 settembre 1971;-----

- Foglia Antonio, nato a Nola il 15 febbraio 1968;-----

- Bellino Elio Panza, nato a Benevento il 24 ottobre 1977;-----

- Toscano Pecorella Massimo, nato a Trapani il 18 ottobre 1972;-----

- Lampitelli Giuseppe, nato a Torino il 7 marzo 1958;-----

- Garavini Roberto, nato a Ravenna il 26 giugno 1946,-----

in rappresentanza della Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominata in breve "SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA";-----

- Mariani Bruno, sopra generalizzato, che accetta;-----

- Musso Fulvio, nato a Roma il 27 gennaio 1984;-----

- Inverno Pasquale, nato a San Paolo Bel Sito il 20 novembre 1966,-----

in rappresentanza di FE.S.I.C.A. - CONF.S.A.L. Federazione Sindacati Industria, Commercio, Artigianato;-----

- Cagnasso Francesco, nato a Torino il 25 ottobre 1935;-----

- Caprarelli Manuela, nata a Roma il 19 aprile 1965,-----

in rappresentanza di CONF.S.A.L. - F.I.S.A.L.S. Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri;-----

- Nigi Marco Paolo, nato a Firenze l'8 giugno 1944,-----

in rappresentanza di CONF.S.A.L. Confederazione Generale Autonoma dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori.-----

-----ART. 7-----

Spese e tasse del presente atto si convengono a carico dell'associazione qui costituita.-----

I sottoscritti chiedono che la presente scrittura privata sia conservata nella raccolta degli atti del notaio che ne autentica le sottoscrizioni.-----

F.to Enrico Zucchi-----

F.to Bruno Mariani-----

REPERTORIO N.1756-----


RACCOLTA N.872-----

-----AUTENTICA DI FIRME-----

Certifico io sottoscritto Dr.FRANCESCO SCALI, notaio in Cremona, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, che i signori:--- ZUCCHI ENRICO nato a Crema il 23 marzo 1971, residente a Crema in via Capergnanica n. 8A/F, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominata in breve "SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA" con sede in Crema, via Olivetti n. 17; MARIANI BRUNO nato a Roma il 16 aprile 1954, residente a Cerveteri in Via Arcangelo Corelli n. 79, quale:-----

Segretario Generale della FE.S.I.C.A. - CONF.S.A.L. Federazione Sindacati
Industria, Commercio, Artigianato con sede in Roma, via Angelo Emo n. 89;--
membro della Segreteria Nazionale della CONF.S.A.L. - F.I.S.A.L.S. Federa-
zione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri con sede in Roma, via
Angelo Emo n. 89;-----
membro della Segreteria Generale della CONF.S.A.L. Confederazione Gene-
rale Autonoma dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori con sede in Roma, via-
le di Trastevere n. 60,-----
della cui identità personale io notaio sono certo, hanno sottoscritto in mia pre-
senza, la scrittura privata che precede, previa lettura da me datane agli stessi, e
l'allegato, alle ore sedici e minuti tredici.-----
Cremona, Via Guarneri del Gesù n. 20, nove dicembre duemilanove.-----
F.to Francesco Scali l.s.-----


ATA UNION 2013/09



PAGINA ANNULLATA

STATUTO
ENTE BILATERALE
NAZIONALE
DEL TERZIARIO
in sigla "E.BI.TE.N."

Giuseppe
Bruno



Giuseppe



Articolo 1 (Costituzione)

Tra la sottoelencata organizzazione nazionale dei datori di lavoro:

- Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominata in breve "SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA", con sede in Crema, via Olivetti n. 17, codice fiscale 91027920197;

e le sottoelencate organizzazioni nazionali dei lavoratori:

- F.E.S.I.C.A. - CONF.S.A.L. Federazione Sindacati Industria, Commercio, Artigianato, con sede in Roma, Via Angelo Emo n. 89, codice fiscale 05968071000;

- CONF.S.A.L. - F.I.S.A.L.S. Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri, con sede in Roma, Via Angelo Emo n. 89, codice fiscale 97383450588;

- CONF.S.A.L. Confederazione Generale Autonoma dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 60, codice fiscale 97279170589;

è costituito l'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario in sigla E.BI.TE.N. al quale possono rimandare diversi C.C.N.L. purché stipulati anche dalle Organizzazioni Sindacali Datoriali e dei Lavoratori già menzionate.

Articolo 2 (Natura)

L'E.BI.TE.N. è un ente che ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Articolo 3 (Durata)

La durata dell'E.BI.TE.N. è a tempo indeterminato.

Articolo 4 (Sede)

L' E.BI.TE.N. ha sede a Crema.

Articolo 5 (Soci)

Sono soci dell'E.BI.TE.N. le Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto.

In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in

termini di partecipazione al patrimonio dell'associazione, ne durante la vita dell'associazione stessa, ne in caso di suo scioglimento.

Articolo 6 (Scopi)

L' E.BI.T.E.N. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

A tal fine, l'E.BI.T.E.N. attua ogni utile iniziativa e, in particolare:

- a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
- b) provvede al monitoraggio e alla rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti al settore;
- d) riceve dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL - agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86
- e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
- f) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
- g) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Stefano *Bruno*

- h) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
- i) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi);
- l) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai CCNL che ad esso fanno riferimento;
- m) promuove attività di ricerca e studio finalizzata alla legge 125/91;
- n) istituisce l'Osservatorio Regionale secondo le direttive nazionali;
- o) promuove la costituzione di Enti Bilaterali territoriali;
- p) promuove la costituzione di Sportelli Bilaterali di Servizi e ne coordina l'attività;
- q) costituisce le Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione delle controversie individuali e collettive;
- r) promuove, organizza ed attiva servizi finalizzati a favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro organizzando anche sportelli di orientamento giovani e non;
- s) collabora con il fondo interprofessionale per la formazione continua FORMAZIENDA;
- t) promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza, dell'assistenza e di gestione del TFR secondo le intese tra le organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL;
- u) esercita le attività previste dagli organismi paritetici di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- v) svolge ogni qualsiasi altro compito successivamente definito dai CCNL e dagli accordi collettivi.

L'attuazione degli scopi sociali avverrà con le necessarie gradualità a fronte delle emergenti esigenze dei settori di attività, delle disponibilità economiche e della obiettiva fattibilità di ogni singolo punto, previsti dai CCNL.

Articolo 7

(Strumenti e articolazione)

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi, l'E.BI.TE.N. potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'EBITEN si articola in sedi regionali e provinciali. L'istituzione delle sedi è deliberata dal Comitato Esecutivo che ne disciplina il funzionamento con apposito regolamento.

Articolo 8

(Finanziamento)

L' E.BI.TE.N. è finanziato con le modalità stabilite dai C.C.N.L. o da altre fonti istitutive (per es. accordi sindacali, etc) che fanno riferimento ad esso.

Le modalità di incasso e la gestione dei fondi sono demandate al Regolamento interno dell'E.BI.TE.N.

Articolo 9

(Organi dell'E.BI.TE.N..)

Sono Organi dell'E.BI.TE.N.. :

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 10

(Consiglio Direttivo)


Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri così ripartiti:

- sei in rappresentanza di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA;
- tre in rappresentanza di FE.S.I.C.A. - CONF.S.A.L.;
- due in rappresentanza di CONF.S.A.L. - F.I.S.A.L.S.;
- uno in rappresentanza di CONF.S.A.L.;

I componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa con comunicazione scritta.

Il nuovo componente avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

Giuseppe Brancolone



Articolo 11
(Poteri del Consiglio Direttivo)

Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.BI.TE.N.;
- approvare i regolamenti interni dell'E.BI.TE.N.;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per amministratori e sindaci;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- nominare il Comitato Esecutivo.

Articolo 12
(Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, ogni qual volta sia richiesto da almeno sei componenti effettivi del Consiglio Direttivo o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno una settimana prima di quello fissato dalla riunione.

Gli avvisi devono contenere l'identificazione del luogo, giorno e ora della riunione, e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.BI.TE.N.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha un voto.

Articolo 13
(Il Presidente)

Il Presidente dell'E.BI.TE.N. viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro .

Il Presidente dura in carica un triennio . Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Spetta al Presidente dell'E.BI.TE.N. :

- rappresentare l'E.BI.TE.N. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo e presiederne adunanze;
- presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dal Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ha la firma sociale.



Articolo 14
(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente dell'E.BI.TE.N. viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Articolo 15
(Il Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo così ripartiti:

- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- due Consiglieri nominati da Sistema Commercio e Impresa;
- due Consiglieri nominati dalle organizzazioni dei lavoratori socie dell'Ente

Manuel

Articolo 16
(Poteri del Comitato Esecutivo)

Spetta al Comitato Esecutivo :

- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall' E.BI.TE.N. e riferire al Consiglio Direttivo;
- provvedere alla relazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell' E.BI.TE.N.;
- assumere o licenziare il personale dell' E.BI.TE.N. e regolamentarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell'E.BI.TE.N. e sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- proporre al Consiglio Direttivo le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all' art. 6 del presente Statuto;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'E.BI.TE.N.;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi da parte degli Enti Bilaterali Regionali e Territoriali in caso di ritardato pagamento;
- riferire al Consiglio Direttivo in merito alle proprie delibere;



Manuel *Beaulieu*

- coordinare e vigilare l'attività delle sedi regionali e provinciali.

Articolo 17

(Riunioni del Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qual volta sia richiesto dal Presidente o da almeno tre membri effettivi del Comitato.

La convocazione del Comitato è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'identificazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.BI.TE.N..

Il comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Ciascun componente ha un voto

Articolo 18

(Il Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci, ove obbligatorio o nominato dall'assemblea, è composto di tre componenti effettivi così designati:

- uno dalle organizzazioni dei Datori di Lavoro;
- uno dalle organizzazioni dei Lavoratori;
- il terzo scelto di comune accordo.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono essere sostituiti dalle Organizzazioni che li hanno designati.

Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci assenti per cause di forza maggiore.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art. 2403, 2404 e 240.7 C.C. in quanto applicabili.

Essi devono riferire immediatamente al Consiglio Direttivo le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.

I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Articolo 19

(Patrimonio dell'E.BI.N.A.P.)

Le disponibilità dell'E.BI.TE.N. sono costituite dall'ammontare del finanziamento di cui al precedente art. 8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare del finanziamento stesso e degli interessi di mora per ritardati versamenti.

Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.BI.TE.N. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni, o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'E.BI.TE.N.. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

In adesione allo spirito ed alle finalità del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del settore terziario, il patrimonio dell'E.BI.TE.N.. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 o accantonato - se ritenuto opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'E.BI.TE.N, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.BI.TE.N., sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso, o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa.

E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'E.BI.TE.N.. il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20

(Gestione dell'E.BI.TE.N.)

Per le spese di impianto e di gestione l'E.BI.TE.N. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 19.

Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente.

Articolo 21

(Bilancio dell'E.BI.TE.N.)

Gli esercizi finanziari dell'E.BI.TE.N.. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il



Stampano
Primo Vice

Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'E.BI.TE.N. e del bilancio preventivo.

Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale, conto economico accompagnato dalla relazione del Comitato Esecutivo e qualora sia stato istituito il Collegio sindacale, quella dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo, devono essere trasmessi entro 10 giorni dall'approvazione, alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Articolo 22

(Liquidazione dell'E.BI.TE.N.)

La messa in liquidazione dell'E.BI.TE.N. è disposta su concorde e conforme deliberazione dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui agli art. 1 e 5 del presente Statuto.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le suddette Organizzazioni Sindacali Nazionali provvedono alla nomina di quattro liquidatori, di cui due nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e due nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte dirigente, il Presidente del Tribunale.

Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'E.BI.TE.N. i compiti dei liquidatori e, successivamente, ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto, risultante dai conti di chiusura della liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo o, per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23

(Foro Competente)

Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente Statuto sarà di , competenza esclusiva del Foro di Crema.

Articolo 24

(Modifiche statutarie)

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere preventivamente deliberata dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 25
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Giuseppe Bruno Uscian
Rumenel



COPIA AUTENTICA LIBERA CONFORME
ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSEN-
TITI DALLA LEGGE.

Rumenel, 20 ottobre 2011

Rumenel



